



**A tutti i docenti**

**Al personale ATA**

**DSGA**

**SEDE/ATTI**

## **OGGETTO: DISCIPLINA PERMESSI BREVI**

L'art. 16 del CCNL dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata **non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio** e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del **personale docente** avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. **Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.**

## **DIFFERENZA TRA PERSONALE ATA E PERSONALE DOCENTE**

- **Personale docente**

I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (Es. se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso). **La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti.**

- **Personale ATA**

Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore.

**La concessione dei permessi è subordinata solo alle esigenze di servizio.**

**MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ORE NON LAVORATE**

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

**Nota bene**

Il recupero delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio all'interno dell'istituzione scolastica.

Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

- **La trattenuta**

Il dipendente è tenuto al recupero, a meno ovviamente di assenze legittime che gli siano di impedimento a svolgere il recupero stesso una volta stabilito (malattia, congedi per maternità ecc.), pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.

Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga. L'eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori). È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Per i docenti va identificata nell'ora di lezione, per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.

**NON SI POSSONO RECUPERARE LE ORE DI ASSENZA AD UN'ATTIVITÀ COLLEGIALE CON ORE DI INSEGNAMENTO**

L'art. 16 del CCNL/2007 che regola i permessi orari è chiaro: ***“Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.***

**Non è previsto che il recupero possa avvenire in attività di non insegnamento.**

Dal dettato normativo è dunque esclusa la possibilità che anche solo un'ora di permesso di cui all'art. 16 possa essere usufruita per giustificare l'assenza ad un incontro collegiale o la partecipazione alle due ore di programmazione previste dal CCNL per la scuola primaria per poi essere recuperata in attività di insegnamento: le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40

dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

**Pertanto, la richiesta di recuperare l'assenza ad un collegio dei docenti o a un consiglio di classe o alla programmazione settimanale di scuola primaria con una supplenza è illegittima.**

**I PERMESSI BREVI DEVONO ESSERE RECUPERATI SE FRUITI PER UNA VISITA SPECIALISTICA:**

Il permesso orario deve essere recuperato anche quando è richiesto per una visita specialistica. Infatti, come da norma, l'unico caso del mancato recupero del permesso è quando tale mancanza non è imputabile al dipendente. La contrattazione di istituto non può quindi intervenire diversamente sulla materia.

Nel momento in cui il dipendente chiede di fruire dei permessi brevi a recupero si attiva necessariamente quanto indicato dall'art. 16 del CCNL/2007 per cui la "visita specialistica" diventa 'esigenza personale a supporto della richiesta del permesso orario, così come può essere qualsiasi altra esigenza personale del dipendente.

***Il Dirigente Scolastico***

**(dott.ssa Antonella d'Urzo)**



[documento informatico firmato digitalmente  
ai

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme  
collegate]